



**COMUNE DI FORMIGARA**  
Provincia di Cremona

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Copia

N° 47 del 09/08/2019

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2019 PARTE GIURIDICA ANNI 2019/2021.**

L'anno duemiladicianove, addì nove del mese di agosto alle ore 19.00, presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco William Dr. Vailati la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Dr. Caravella Nicola.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenze</u>
Vailati William	SINDACO	SI
Severgnini Matteo Maria	VICE-SINDACO	SI
Zoppi Giuseppina Giacomina	ASSESSORE	SISI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dr. Nicola Caravella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2019 PARTE GIURIDICA ANNI 2019/2021.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018;
- l'articolo 8 del suddetto contratto ha definito i tempi e le procedure per addivenire ad un nuovo contratto collettivo decentrato integrativo di durata triennale relativamente alle materie di cui all'articolo 7, comma 4 del medesimo contratto;

Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2019 è stato costituito tenendo conto delle nuove regole introdotte dal CCNL del 21/05/2018;

Dato atto che le delegazioni trattanti hanno definito e sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo 2019/2021 parte economica anno 2019 in data 29/03/2019;

Vista l'allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo parte economica anno 2019 parte giuridica 2019/2021;

Ritenuta l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in sintonia con la finalità dell'Ente e con le direttive assegnate alla delegazione trattante di parte pubblica.

Visto il parere favorevole espresso in data 05/08/2019 dal revisore Unico dei Conti in merito al controllo sulla compatibilità dei costi sull'ipotesi di contratto collettivo integrativo parte economica anno 2019 parte giuridica anni 2019/2021;

Evidenziata la necessità, contestualmente alla presa d'atto dell'accordo raggiunto sulla materia, di autorizzare, la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo parte economica anno 2019 parte giuridica 2019/2021;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi ex art.49 D.Lgs.267/2000 s.m.i., da ultimo modificato dall'art.3 comma 1, lett. B) del D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella legge 07/12/2012 n.213;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.4 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato ai sensi del D.L. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1. Di prendere atto dell'intesa raggiunta in data 29/03/2019 dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale in merito all'allegata ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo parte economica anno 2019, parte giuridica anno 2019/2021, la quale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.





# COMUNE DI FORMIGARA

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Europa, 11 - 26020 FORMIGARA - Tel. 0374 78022 - 78122 - Fax 0374 378515  
PEC: comune.formigara@pec.regione.lombardia.it mail: comune.formigara@libero.it

## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI FORMIGARA

Parte economica anno 2019

Parte giuridica

Anni 2019/2021

SOTTOSCRITTO IN DATA

19/08/2019

Preintesa del 29/03/2019

### **Art. 1 - Costituzione della delegazione trattante**

1. La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 7 del CCNL 21.05.2018 e successive modifiche, è così composta:
  - Per la parte datoriale:  
Dott. Nicola Caravella (Presidente)
  
  - Per la parte sindacale:  
I componenti della rappresentanza sindacale unitaria: ===;  
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

### **Art. 2 - Vigenza e sfera di applicazione**

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) si applica a tutto il personale dipendente del Comune inquadrato nelle categorie A – B – C – D del vigente ordinamento professionale CCNL 31.3.1999, con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato) a tempo pieno o parziale.
2. Il presente CCDI ha durata triennale, è valido per tutta la vigenza del CCNL e si applica con effetto immediato e decorre dalla data di stipula.
3. Il presente CCDI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo CCDI, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla Legge.
4. A cadenza annuale vengono anche definite nel medesimo accordo integrativo le somme relative alla erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art.68 CCNL 21.5.2018), secondo la disciplina prevista nel presente CCDI.
5. Con cadenza annuale, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti, le parti verificano l'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto collettivo decentrato integrativo.
6. Nel caso siano stipulate ulteriori intese a livello nazionale, anche correttive del vigente CCNL, le parti si incontreranno indicativamente entro un mese dalla loro entrata in vigore al fine di verificare l'eventuale impatto sul presente contratto collettivo integrativo e definire eventuali integrazioni attuative.

### **Art. 3 - Interpretazione Autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le Parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta della parte interessata, inviata alle altre con lettera raccomandata, e/o fax, e/o, posta certificata, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.

3. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato (art. 3 comma 5 CCNL 21.5.2018)
4. I criteri di autoregolamentazione sono vincolanti per le Parti che li sottoscrivono.

**Risorse variabili soggette al limite**

Sponsorizzazioni, accordi collaborazione, ecc. - (art. 43, L. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), CCNL 1998-2001)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21/05/2018	0,00
Recupero evasione ICI - (art. 4, c.3, CCNL 2000-2001; art. 3, c. 57, L.662/1996, art. 59, c.1, lett. p), D.Lgs 446/1997	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	0,00
Specifiche disposizioni di Legge - (art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 1998-01)	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	0,00
Importo una tantum frazione RIA pari alle mensilità residue dopo cessazione, anno success. cessazione	Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21/05/2018	0,00
Nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dot. organica - (art.15, c.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) art. 67, c.3, lett. i) CCNL 16-18	Art. 67, c. 5, lett. b), CCNL 21/05/2018	2.250,00
Integrazione 1,2% - (art. 15, c.2, CCNL 1998-2001) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA	Art.67, c.3, lett. h) e c.4, CCNL 21/5/18	1.025,88
Messi notificatori - (art. 54, CCNL 14.9.2000)	Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21/05/2018	0,00
Compensi prof. legali sentenze favorevoli - (art. 27, CCNL 14.9.2000)	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	0,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI soggette al limite</b>		<b>3.275,88</b>
<b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>		
Economie Fondo anno precedente - (art. 17, c.5, CCNL 1998-2001	Art.68, c.1, ultimo per., CCNL 21/5/18	0,00
Economie Fondo Straordinario confluite anno successivo - (art. 14, c.4, CCNL 1998-2001)	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21/05/2018	0,00
Integrazione parte variabile per trasferimento personale mesi residui dell'anno del trasferimento	Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21/05/2018	0,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) (8) dal 01.01.2018	(dich. Cong. n. 1 CCNL 2016-18 - CDC sez.aut. Del. n. 6/2018)	0,00
Compensi prof. legali sentenze favorevoli - (art. 27, CCNL 14.9.2000)	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	0,00
Sponsorizz., accordi di collaborazioni, ecc. - (art. 43, L. 449/1997; art. 15, c.1, lett. d), CCNL 1998-2001)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21/05/2018	0,00
Compensi Istat (art. 70-ter, CCNL 2016-2018)	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21/05/2018	0,00
Risorse Piani Razionalizzazione e Riqualificazione spesa - (art.15, c.1, lett. k); art.16, cc. 4 e 5, DL 98/2011)	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21/05/2018	0,00
Eventuali magg. risorse oltre limite art.23, c.2 D.Lgs. 75/2017 se DPCM	Art. 67, c. 3, lett. j) e c.9 CCNL 21/5/18	0,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI NON soggette al limite</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI complessive</b>		<b>3.275,88</b>
<b>TOTALE RISORSE COMPLESSIVE</b>		<b>15.648,17</b>
<b>DECENTRATE</b>		
<b>TOTALE RISORSE STABILI soggette al limite</b>		<b>12.372,29</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI soggette al limite</b>		<b>3.275,88</b>
<b>DECURTAZ. CONSOL. ANNI Art. 9, c. 2 bis, D.L. 78/2010</b>		<b>0,00</b>
<b>2011-2014 DAL 2015 IN POI</b>		
<b>DECURTAZIONE ANNUALE Art. 23, c. 2 del D.Lgs. 75/2017</b>		<b>43,21</b>
<b>DEL FONDO</b>		
<b>Totale FONDO RISORSE sogg. limite art.23, c.2 D.Lgs.75/17</b>		<b>0,00</b>
<b>DECENTRATE</b>		
<b>Totale FONDO RISORSE sogg. limite art.23, c.2 D.Lgs.75/17</b>		<b>0,00</b>
<b>DECENTRATE</b>		
<b>Risorse a carico del bilancio sogg. limite art.23, c.2 D.Lgs.75/17</b>		<b>0,00</b>
<b>destinate alle P.O.</b>		

2. Viene definita attività disagiata quella in cui il dipendente è a stretto contatto con il pubblico per almeno 3 ore e mezza al giorno. L'indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento entro i seguenti valori:
  - 1 € al giorno
3. Vengono definite attività esposte a rischio e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, solamente le attività riportate dalle condizioni di rischio indicate nel Piano di Valutazione dei Rischi, ai sensi della Legge 81/08 recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i. Possono darvi titolo le attività che comportano una esposizione diretta e continua:
  - a. raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
  - b. manutenzione delle reti stradale, fognaria, idrica e della pubblica illuminazione;
  - c. lavori di segnaletica stradale;
  - d. potatura di piante;
  - e. attività edili e di cantiere;
  - f. inumazione ed esumazione salme;
  - g. interventi di disinfestazione e bonifica ambientale.L'indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento delle attività, entro i seguenti valori:
  - 1,15 € al giorno
4. Al personale addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di denaro contante (no Bancomat) nonché buoni pasto/spesa. L'indennità di cui al presente comma è erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento delle attività entro i seguenti valori:
  - indennità € 0,52 giornaliera con media mensile complessiva di valori maneggiati fino a € 500,00;
  - indennità € 1,00 giornaliera con media mensile complessiva di valori maneggiati superiore a € 500,00 e fino a € 1.000,00;
  - indennità € 1,50 giornaliera con media mensile complessiva di valori maneggiati superiori a € 1.000,00;
5. L'individuazione del personale avente diritto alla indennità di cui al presente articolo avverrà con provvedimento scritto motivato e con la verifica della previsione delle risorse economiche nel fondo di produttività. Il provvedimento sarà trasmesso in copia all'ufficio del personale per l'attribuzione dei compensi.
6. Nel caso di svolgimento in contemporanea nella stessa giornata delle attività così come previste ai commi 2, 3 e 4 è possibile cumulare i 3 valori sopra riportati.
7. L'indennità giornaliera maturata viene erogata, sempre a consuntivo e su attestazione del Responsabile del Settore.
8. I compensi spettanti al personale vanno liquidati entro il mese di marzo dell'anno successivo, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente, sulla base delle risultanze contabili (resa del conto) e dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e del provvedimento di nomina ad agente contabile.

• **PUNTEGGIO:**

Superiore a p.ti 45	fino a €. 2.500
Da punti 36 a 45	fino a €. 2.000
Da punti 25 a 35	fino a €. 1.500
Inferiore a punti 25	fino a €. 1.000

5. Il compenso spettante al personale va liquidato entro il mese di marzo dell'anno successivo ed è commisurato alle prestazioni effettivamente rese e riproporzionato in caso di prestazioni ad orario ridotto, che spetta limitatamente al periodo di attribuzione dell'incarico.
6. I compensi di cui all'art. 70 quinquies commi 1 e 2 del CCNL 21 maggio 2018, al fine di evitare l'erogazione di più incentivi per l'espletamento delle medesime funzioni, non sono cumulabili.
7. La presente indennità non è cumulabile poi con gli incentivi per progettazioni interne.

**Art. 7– Specifiche responsabilità art. 70 quinquies c. 2 CCNL 21.5.2018**

1. L'indennità di Specifiche Responsabilità ai sensi dell'art. 70 quinquies comma 2, può essere riconosciuta, ed è finalizzata a compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale degli Enti e derivanti dalle qualifiche di:
  - ufficiale di stato civile, anagrafe e ufficiale elettorale;
  - responsabile dei tributi per quanto riguarda le responsabilità stabilite dalle leggi;Compensare altresì i compiti di responsabilità affidati:
  - addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;Compensare le specifiche responsabilità:
  - derivanti dalle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
2. L'indennità fino a € 350,00 prevista per le finalità di cui al comma 1 non è cumulabile tra le fattispecie descritte nello stesso comma.
3. L'individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà con provvedimento specifico da parte del Sindaco, sentito il Responsabile della Struttura. Tale provvedimento sarà trasmesso in copia all'ufficio del personale per l'attribuzione dei compensi.

**Art. 8 – Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato per le posizioni organizzative**

1. La valutazione del risultato sarà a cura del Nucleo di Valutazione . E' destinata alla retribuzione di risultato una quota pari al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative, nel rispetto dell'art. 15 comma 4 del CCNL 21.5.2018.

5. Al personale in servizio a tempo parziale l'erogazione delle risorse di performance individuale sono corrisposte in misura proporzionale in relazione al part-time.
6. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'ammontare del premio è proporzionato al servizio prestato nel corso dell'anno stesso.
7. Non ha diritto alla partecipazione del premio il dipendente che nel corso dell'anno ha ricevuto un provvedimento disciplinare con sanzione superiore al richiamo scritto.
8. Al fine di definire la quota spettante viene effettuata una quantificazione del numero complessivo dei dipendenti dell'Ente, esclusi i titolari di P.O., considerando proporzionalmente alla durata eventuali prestazioni part-time o assunzione o cessazione in corso d'anno.
9. Il budget destinato annualmente alla performance individuale, viene suddiviso per il numero di dipendenti dell'Ente di cui al comma precedente, individuando un budget pro-capite.
10. Ai sensi dell'art. 69 del CCNL 21.05.2018 il 30% di tale budget è attribuito alla maggiorazione del premio individuale. La quota cui tale maggiorazione deve essere assegnata è pari a 4 dipendenti del personale partecipante al premio della performance individuale e non più di 1 dipendente per servizio. (per RSU: al 15% del personale, con almeno uno per settore)
11. Per ogni dipendente in base alla valutazione individuale il premio viene così suddiviso:
  - Valutazioni uguali o superiori al **90%: 100%** del budget individuale;
  - Valutazione tra il **60% e il 89,99%: distribuzione direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito;**
  - Valutazione inferiore **al 60%: nessuna distribuzione di produttività.**
12. Gli avanzi generati dalle valutazioni inferiori **al 90%** vengono distribuiti alle valutazioni superiori al **95% nel Servizio** nel quale si sono prodotti tali avanzi. Nel caso in cui, nel servizio, non vi sia alcun dipendente con valutazione superiore al 95%, gli avanzi sono distribuiti al personale del Servizio con valutazione superiore al 89,99%. In caso contrario le risorse rappresentano economia.
13. In caso di presenza di 1 solo dipendente il premio di cui al comma 10 (art. 69 CCNL) NON sarà applicato

**Art. 11 - Compensi relativi ad attività e prestazioni connesse a specifiche disposizioni di legge**

1. Le parti sono chiamate a definire la correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi dettati dal contratto.
2. Ai fini del precedente comma assumono rilievo:
  - a) gli incentivi per funzioni tecniche di cui al codice dei contratti;
  - b) le ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti;
  - c) progetti incentivanti connessi a progetti per condono edilizio. ( l'art. 32, c. 40, del D.L. n. 269/2003 prevede che per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti ed oneri, per la parte incrementata, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario);
  - d) liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore in processi tributari. (L'art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992 prevede che per gli enti assistiti dai propri funzionari "si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto").

## Art. 13

### Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018)

1. Sono definiti i seguenti criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza del lavoro:

- l'Amministrazione si impegna a garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'esercizio di tutte le funzioni e facoltà attribuite dall'art. 50 del D. Lgs. 81/2008. A tale scopo allo stesso competono, ogni anno n. 10 ore di lavoro retribuito per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del lavoro straordinario;
- coinvolgimento del responsabile della sicurezza e del medico competente per individuare le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, messa a norma di apparecchiature e impianti, condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e di coloro che sono destinatari delle indennità di disagio e rischio;
- coinvolgimento e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e impostazione di un piano pluriennale di informazione e formazione di tutto il personale in materia di sicurezza, di salute e dei rischi; il responsabile della sicurezza in accordo con il medico competente individua le attività che comportano la corresponsione di una indennità di disagio e/o rischio in coerenza con il documento sulla valutazione dei rischi
- il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli correlati allo stress - lavoro e gli altri previsti dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.

## MONITORAGGIO E VERIFICHE

### Art. 14- Monitoraggio e verifiche

1. Allo scopo di una costante verifica dell'applicazione del contratto e del raggiungimento dei risultati previsti, le Parti che hanno sottoscritto il presente CCDI si incontreranno annualmente, entro il 30 settembre, su richiesta di una delle parti.

### Art. 15- Norme finali

Il presente Contratto Integrativo sostituisce i precedenti contratti decentrati aziendali.

## SOTTOSCRIZIONE: PREINTESA

**Luogo: Formigara**

**Data: 29/03/2019\_**

Delegazione trattante di parte pubblica


Il Segretario Comunale  
(Caravella dr. Nicola)



Delegazione di parte sindacale

OO.SS. TERRITORIALE CISL F.P.

(Mazzullo Fausto)







**SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA:**

A seguito di:

- Preintesa sottoscritta il 29/03/2019
- Deliberazione Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Parere del Revisore del Conto in data 05/03/2019 prot. n. 2389 del 06/03/2019
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 09/08/19 Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente 2019

**Luogo:** Formigara,

**Data:** 19/08/2019

COMUNE DI FORMIGARA  
PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI FORMIGARA	
66 / 01 / 2019	
PROT. 2289	CAT. 5
FAS.	CLA. 2

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 24	OGGETTO: Contrattazione integrativa
Data 05/08/2019	

In data odierna la sottoscritta Roberta Mantovan, revisore dei conti del suddetto comune, ha proceduto all'esame del contratto Collettivo integrativo del comune di Formigara, parte economica anno 2019 – Parte giuridica anni 2019-2021, preintesa del 29/03/2019, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, ricevuto a mezzo posta elettronica in data 27.07.2019.

Tale ipotesi di accordo, è stata sottoscritta in data 29.3.2019 dal segretario comunale e dal rappresentante sindacale territoriale e si snoda in numero 15 articoli.

L'ente ha provveduto alla determinazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 come segue:

	RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI	FONDO STRAORDIN. ART.14 CCNL
Soggette al limite	11.558,09	3.275,88	1.011,53
Non soggette al limite	814,20	0,00	
Decurtazione annuale del fondo	43,21-		
TOTALI	12.329,08	3.275,88	1.011,53
TOTALE RISORSE DECENTRATE (stabili + variabili)	<b>15.604,96</b>		
TOTALE COMPLESSIVO	<b>16.616,49</b>		

Dalla verifica di quanto riportato nella preintesa,

considerato

che il parere del revisore attiene alla compatibilità dei costi (copertura finanziaria) e non la legittimità e regolarità rispetto alle norme del CCNL

che i costi della contrattazione decentrata sopra indicati sono compatibili con i vincoli di bilancio in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti per far fronte agli oneri derivanti dal fondo